Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 ottobre 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1702.
Provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un assetto degli autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana ai fini essenziali dell'avvaloramento economico di questa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a partecipare fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire, con il conferimento di cose (automezzi, materiale, impianti ed immobili) alla formazione del capitale sociale di una società anonima per azioni denominata « Società Italiana Trasporti Africa Orientale (S.I.T.A.O.) » o « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » con sede sociale in Roma, posta sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Tale partecipazione potrà essere aumentata fino all'importo di cento milioni di lire previa deliberazione dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

La Società suddetta ha per scopo l'impianto e la gestione nell'Africa Orientale Italiana:

1° dei servizi automobilistici per il trasporto di cose e di persone per conto delle amministrazioni pubbliche;

2° di autolinee per il trasporto di cose e di persone sulle grandi vie di comunicazione che saranno determinate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze;

3° di autoparchi, di officine di riparazione di materiale, di stazioni di ricovero e di assistenza tecnica;

4° di depositi di materiali di ricambio e di rifornimento per automezzi e di depositi di distribuzione di carburanti e lubrificanti.

Art. 3.

La valutazione degli apporti indicati nell'art. 1 è deferita ad una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana emanato di concerto con quello per le finanze.

Le eventuali controversie che comunque sorgessero fra la Società e la Commissione indicata nel comma precedente saranno devolute al giudizio inappellabile del Ministro per l'Africa Italiana, emesso di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Nel caso che per l'organizzazione dei trasporti nell'Africa Orientale Italiana occorrano alla suddetta Società edifici o terreni di proprietà di privati può esserne disposta la espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme vigenti.

Art. 5.

La Società suddetta è autorizzata, per le sue finalità, ad emettere una o più serie di obbligazioni nei limiti, con le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze. A tali obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 %.

Art. 6.

Per i servizi di autotrasporti postali e di cose e persone la Società suddetta stipulerà con i Governi dell'Africa Orientale Italiana apposite convenzioni nelle quali saranno stabilite le condizioni e le modalità del servizio ed eventualmente le sovvenzioni governative giudicate necessarie, che faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio assegnati ai Governi medesimi.

Art. 7.

Gli atti posti in essere dalla suddetta Società per la sua costituzione ed i successivi aumenti di capitale sono soggetti alla sola tassa fissa di registro e ipotecaria di lire dieci, oltre alle normali tasse di bollo.

La tassa di circolazione sulle azioni della Società è ridotta ad un quarto della misura normale fino a tutto l'anno 1940-XVIII-XIX.

Gli onorari notarili relativi all'estensione degli atti dipendenti dall'applicazione del presente decreto sono liquidati nella misura normale prevista dalla legge notarile e non possono in ogni caso superare il massimo di lire cinquemila.

Art. 8.

Lo statuto della Società, gli organici del personale e lo stato economico e giuridico di questo, sono approvati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le disposizioni dell'art. 7 riguardanti le agevolazioni tributarie per l'atto costitutivo della « Società Italiana Trasporti Africa Orientale (S.I.T.A.O.) » o « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » si applicano peraltro dal 1° agosto 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 390, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1703.

Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pescara ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale viene istituita in Pescara, a decorrere dal 16 settem-

bre 1935-XIII, una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa una Regia scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla stessa data della sua istituzione, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pescara è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pescara, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 15. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pescara.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso industriale e artigiano con la specializzazione « falegnami ebanisti » ed uno con la specializzazione « meccanici », entrambi a durata biennale.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contrito del Ministero dell'educazione nazionale in L. 86.000 annue;

b) di un contributo del comune di Pescara in L. 25.000 annue;

c) di un contributo della Provincia di Pescara in L. 25.000 annue;

d) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pescara in L. 30.000 annue;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Pescara i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pescara;

c) di un rappresentante della provincia di Pescara;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pescara;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637 e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pescara (1).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo o grado		
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola di avviamento.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4 e 5. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola. Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti. Disegno professionale per i meccanici.
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici.
6. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	—	—	1	
7. Tecnologia - Disegno professionale per falegnami ebanisti.	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

(1) Agli insegnamenti ed alle esercitazioni pratiche della Scuola di avviamento annessa si provvede col personale titolare della Scuola tecnica a completamento dell'orario d'obbligo e con incarichi retribuiti.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incaricati retribuiti	NOTE
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Sottocapofficina falegname	1	Gruppo *C* Grado 12°	—	
3. Capofficina elettricista	—	—	1	
4. Segretario economo	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. **1704.**

Aggregazione del comune di Villa Vergano, in provincia di Como, a quello di Galbiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande, con le quali il commissario prefettizio del comune di Villa Vergano e il podestà del comune di Galbiate, in provincia di Como, in esecuzione delle rispettive deliberazioni, in data 4 e 6 febbraio 1937-XV, hanno concordemente richiesto l'aggregazione del primo Comune al secondo;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Como, in adunanza del 18 marzo 1937-XV;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 6 luglio 1937-XV, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villa Vergano, in provincia di Como, è aggregato a quello di Galbiate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. **1705.**

Aggregazione del comune di Elmas a quello di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Cagliari e di Elmas, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 21 novembre 1936-XV, n. 2620, e 12 gennaio 1937-XV, n. 2, chiedono concordemente che il secondo di quei Comuni sia aggregato al primo;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cagliari nella seduta del 14 aprile 1937-XV;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 20 luglio 1937-XV, si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Elmas è aggregato a quello di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, nonchè il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 540;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto l'art. 6 del citato R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, che dà facoltà al Governo del Re di pubblicare il Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, apportandovi modificazioni ed aggiunte aventi forza legislativa;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 66. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

CAPO I.

COSTITUZIONE.

Art. 1.

(Articolo unico n. 1°, comma 1°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Sono soggette alle norme del presente Testo unico le società cooperative, costituite a garanzia illimitata ovvero a garanzia limitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per principale oggetto l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente o disgiuntamente.

Sono parimenti soggetti a dette norme i consorzi economici a garanzia illimitata, che abbiano per principale oggetto l'attività di cui al comma precedente, esistenti nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se costituiti e registrati al 1° luglio 1929, data di attuazione delle leggi estese a detti territori con il R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 2.

Le società suddette, costituite a garanzia illimitata, devono assumere la forma della società in nome collettivo. Quelle invece costituite a garanzia limitata devono assumere la forma della società per azioni, nella quale il socio, indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma, da determinarsi nell'atto costitutivo, non inferiore in ogni caso a dieci volte l'importo del valore nominale delle azioni sottoscritte.

Sia nelle società a garanzia limitata, sia in quelle a garanzia illimitata, la responsabilità dei soci cessanti ai sensi dell'art. 227 del Codice di commercio perdura sino al termine della liquidazione coattiva prevista negli articoli 35 e seguenti, qualora la liquidazione medesima sia stata disposta prima dello scadere del biennio indicato nello stesso art. 227.

In tutti gli atti indicati nell'art. 104 del Codice di commercio deve essere precisato se la società cooperativa sia stata costituita a garanzia limitata ovvero a garanzia illimitata. In caso di inosservanza, si applica il disposto dell'art. 8 della legge 4 giugno 1931, n. 660.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il quale sarà in seguito indicato soltanto col nome di « Ispettorato », nel concedere, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, l'autorizzazione per la costituzione di una nuova azienda, può stabilire in quale delle forme di società cooperative, previste nei commi precedenti, l'azienda stessa debba costituirsi.

Art. 3.

(Articolo unico, n. 1°, commi 1° e 2°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Le aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico devono assumere la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana ». Questa denominazione può essere integrata con espressioni di carattere distintivo, le quali devono in ogni caso ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato.

Le aziende già costituite possono, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, proporre all'Ispettorato la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel comma precedente. Trascorso tale termine, la nuova denominazione sociale di ciascuna azienda sarà determinata con provvedimento del Capo dell'Ispettorato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le aziende, entro trenta giorni dalla pubblicazione suddetta, devono provvedere al deposito di copia della *Gazzetta Ufficiale* presso la Cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, ed alla trascrizione del provvedimento nel registro delle società con la indicazione della *Gazzetta Ufficiale* in cui il provvedimento stesso è stato pubblicato. Le stesse aziende devono inoltre dar notizia dell'anzidetto provvedimento al competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

Le società ed i consorzi, che non siano soggetti alle disposizioni del presente Testo unico ai sensi dell'art. 1, non possono assumere la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana » nè possono assumere o conservare la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa agraria » o di « Cassa artigiana ».

Art. 4.

(Art. 2, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, n. 2°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Possono far parte in qualità di soci delle « Casse rurali ed artigiane » di nuova costituzione soltanto gli agricoltori rappresentati dalle rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, o dei tecnici agricoli, nonchè gli artigiani rappresentati dalla relativa Federazione Nazionale Fascista.

Possono essere ammesse come soci anche persone non appartenenti alle categorie sopra menzionate, purchè il complessivo numero di tali soci non sia mai superiore ad un quinto della totalità dei soci.

Non si può procedere alla costituzione di una « Cassa rurale ed artigiana » se i soci non raggiungano almeno il numero di trenta.

Ove, in prosieguo di tempo, tale numero venga a diminuire, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario, la società deve porsi in liquidazione.

Art. 5.

(Art. 3, legge 6 giugno 1932, n. 656).

I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno un'azione, nel caso di società a garanzia limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale, nel caso di società a garanzia illimitata; l'ammontare dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a L. 100.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno L. 50 in conto del capitale sottoscritto.

Il socio che entra nella società già costituita, oltre al versamento delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale sociale, sottoscritte secondo quanto è stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dagli organi della società competenti a norma dello statuto sociale.

La società non può acquistare le quote o le azioni dei soci, non può compensarle con le loro obbligazioni, nè può fare anticipazioni su di esse.

Art. 6.

(Art. 4, 9, commi 2° e 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, n. 3°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori.

Il socio che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate del presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce.

La cessazione, per qualunque causa, della qualità di socio deve essere annotata nel libro dei soci sotto la personale responsabilità degli amministratori. Ha gli stessi effetti di tale annotazione la notificazione del recesso fatta dal socio alla società, per atto di ufficiale giudiziario.

I nuovi soci devono apporre la loro firma negli elenchi che gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Cancelleria del Tribunale, a norma dell'art. 11, n. 1°, lett. *a*). Alla firma potrà sostituirsi la sottoscrizione di un mandatario speciale ovvero il crocesegno, nei casi e con le modalità indicate al comma 3° del presente articolo. Tali firme o sottoscrizioni o crocesegni producono gli stessi effetti di cui ai precedenti commi.

I Consorzi economici a garanzia illimitata devono porre in uso il libro dei soci a' termini dell'art. 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70, continua ad avere valore, agli effetti dell'appartenenza dei soci nella società e del loro recesso, per i soli soci iscritti in detto registro alla fine del 30 giugno 1934.

Art. 7.

(Art. 5, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Il capitale delle « Casse rurali ed artigiane » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle L. 30.000.

Art. 8.

(Art. 6, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico nn. 4° e 5°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Le « Casse rurali ed artigiane » devono essere costituite per atto pubblico.

Esse non sono tenute ad indicare, nell'atto costitutivo, i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, fermo rimanendo l'obbligo prescritto nell'art. 220, comma 2°, n. 3°, del Codice di commercio, di indicare le forme di convocazione delle assemblee generali.

Non si può procedere alla costituzione delle società se gli schemi degli atti costitutivi e degli statuti non siano stati preventivamente comunicati all'Ispettorato, per la relativa approvazione.

Parimenti, deve essere richiesta l'approvazione dell'Ispettorato per quanto riguarda le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.

L'Ispettorato ha facoltà di apportare le opportune variazioni agli atti indicati nei due commi precedenti.

L'originale o la copia autentica della comunicazione di approvazione dei predetti atti, da parte dell'Ispettorato, deve essere esibita al Tribunale, per gli adempimenti previsti dal Codice di commercio, in ordine alla costituzione della società ed alla omologazione dell'atto costitutivo, dello statuto e delle relative modificazioni.

Gli obblighi di pubblicazione degli atti sociali riflettono soltanto gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni nonchè i bilanci annuali. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli atti costitutivi nonchè quelli concernenti gli statuti e le relative modificazioni sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 9.

(Art. 7, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Gli statuti, oltre quanto è richiesto dal Codice di commercio per la specie di società di cui le Casse assumono la forma, devono contenere le norme riguardanti i depositi, il modo di impiego dei capitali e la destinazione degli utili netti annuali, nonchè, per le società a garanzia limitata, la somma fino a concorrenza della quale il socio è responsabile per il pagamento dei debiti sociali, ai sensi dell'articolo 2.

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

Art. 10.

(Art. 8, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Gli amministratori sono scelti tra i soci e possono dall'assemblea essere esonerati dal prestare cauzione.

Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro parenti o affini sino al terzo grado.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare l'unanimità dei voti dei consiglieri presenti e il benestare del Collegio sindacale.

Art. 11.

(Art. 9, commi 1°, 3°, 4°, 5°, e 19, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Salvo gli obblighi di cui al Codice di commercio ed alle relative modifiche apportate dall'art. 7, commi 2° e 3°, della legge 4 giugno 1931, n. 660, le « Casse rurali ed artigiane » devono:

1° presentare alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società:

a) alla fine di ogni bimestre, due elenchi dei soci entrati e usciti durante tale periodo, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, nonchè, per i nuovi soci, la formale sottoscrizione o il crocesegno, ai sensi dell'art. 6, comma 5°. Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, da restituirsi alla società, è da essa conservato e tenuto a disposizione dei soci;

b) alla fine di ogni esercizio, l'elenco completo di tutti i soci rimasti, nonchè quello degli amministratori e dei sindaci in carica;

Gli elenchi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi per lui, e da uno dei sindaci, e sono conservati dal cancelliere.

2° inviare all'Ispettorato:

a) i bilanci annuali corredati di una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nel termine di un mese dalla data della loro approvazione;

b) le situazioni dei conti alla fine di ogni bimestre, a cominciare da quella relativa alla fine del mese di febbraio di ogni anno, entro quindici giorni dalla data cui le situazioni stesse si riferiscono;

c) l'elenco di cui al precedente n. 1°, lett. *b)*;

d) ogni informazione o notizia che venisse richiesta.

Art. 12.

(Articolo unico n. 10° *A*) legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Quando risulti che la società ha subito perdite che hanno diminuito il capitale in misura non inferiore ad un terzo, gli amministratori devono convocare i soci in assemblea generale, per far deliberare la reintegrazione del capitale sociale o la liquidazione della società.

Art. 13.

(Art. 10, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Salvo quanto è disposto dal Codice di commercio e dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il Collegio sindacale costituito presso ogni « Cassa rurale ed artigiana » è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente, di nomina dell'assemblea dei soci, ed uno effettivo ed uno supplente, di nomina dell'Ispettorato. Per i sindaci di nomina governativa, l'Ispettorato potrà fissare una rimunerazione annua a carico dell'azienda.

Il sindaco di nomina dell'Ispettorato presiede il Collegio sindacale.

Il presidente del Collegio sindacale è tenuto, in particolare, a comunicare prontamente all'Ispettorato le gravi irregolarità avvenute nell'amministrazione dell'azienda, ovvero le gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività e delle disposizioni emanate dall'Ispettorato stesso.

CAPO III.

OPERAZIONI.

Art. 14.

(Art. 13, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico n. 7°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Le « Casse rurali ed artigiane » possono ricevere depositi da soci e da non soci soltanto in numerario, sia a risparmio, sia in conto corrente.

Art. 15.

(Art. 12, commi 1°, 2° e 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico n. 6°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Le « Casse rurali ed artigiane » devono prevalentemente impiegare le loro disponibilità in operazioni a favore di agricoltori o di artigiani.

Tali operazioni sono effettuate preferibilmente con i soci.

Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al 1° comma, non possono eccedere il 40 % del complessivo importo delle operazioni compiute.

L'assemblea dei soci è tenuta a determinare ogni anno il massimo del fido che la società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto, le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali.

Art. 16.

(Art. 11, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le « Casse rurali ed artigiane » possono compiere, previa autorizzazione ai sensi di legge, operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente o come Enti intermediari degli Istituti speciali di credito agrario, nonchè operazioni di credito agrario di miglioramento.

Con il provvedimento di autorizzazione, possono esser fissati limiti, sia per la durata, sia per l'entità di dette operazioni.

Art. 17.

(Art. 12, comma 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le « Casse rurali ed artigiane », in relazione a quanto è stabilito nei rispettivi statuti, possono:

a) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;

b) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge;

c) assumere la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lett. *c*), previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;

e) assumere la rappresentanza di Enti o di società per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive o morte delle aziende agrarie dei soci.

Art. 18.

(Art. 12, commi 3° e 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le « Casse rurali ed artigiane », sempre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti, possono inoltre:

a) concedere mutui chirografari e ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'art. 17, lett. *b*), ovvero di cambiali in bianco;

c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'art. 17, lett. *b*), a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita;

d) assumere servizi di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

e) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive.

È inibita, salvo autorizzazione dell'Ispettorato, ogni altra specie di operazioni non prevista nel presente Testo unico.

Art. 19.

(Art. 4, lett. c), R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540).

I rapporti e le operazioni di cui all'art. 18, lett. *d*) ed *e*), possono effettuarsi soltanto con l'Istituto di emissione e con Istituti di credito di diritto pubblico, Casse di risparmio e Monti di pegni di 1ª categoria, nonchè con la Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e l'artigianato. È fatta eccezione per il risconto di cambiali agrarie che, in qualsiasi caso, può anche essere effettuato presso l'Istituto speciale di credito agrario competente per zona.

I depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà possono soltanto effettuarsi presso gli Enti indicati nella prima parte del comma precedente. Sono peraltro consentiti i depositi delle anzidette disponibilità presso le Casse di risparmio postali.

Art. 20.

(Art. 15, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le « Casse rurali ed artigiane » devono sempre destinare nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento delle riserve.

Quelle, fra dette aziende, che raccolgono depositi, devono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lett. *b*), valutati al valore corrente, almeno il 10 % dell'ammontare dei depositi ricevuti.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nella prima parte del 1° comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti.

In caso di comprovata necessità e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, detti titoli possono essere utilizzati per ottenere temporanee anticipazioni.

Art. 21.

(Art. 16, commi 1° e 2°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

L'attività di ciascuna « Cassa rurale ed artigiana » è limitata al territorio del Comune nel quale la Cassa ha sede.

La società può essere tuttavia autorizzata dall'Ispettorato ad operare in uno o più Comuni limitrofi, semprechè ivi non esista altra « Cassa rurale ed artigiana » ovvero questa sia insufficiente ai bisogni locali.

CAPO IV.

Liquidazione volontaria.

Art. 22.

(Art. 22, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Nei casi di liquidazione volontaria l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e la liquidazione ha luogo secondo le norme del Codice di commercio per la liquidazione delle società cooperative.

Art. 23.

(Art. 23, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, nn. 11° e 12°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

I liquidatori possono chiedere al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci, avuto riguardo alla responsabilità da costoro assunta per il pagamento dei debiti sociali; la iscrizione ha luogo senza spese. Il socio a garanzia limitata ha diritto di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, qualora versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui egli è obbligato per il pagamento dei debiti sociali, salvo il diritto al rimborso nel caso previsto nel comma seguente.

I liquidatori, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci, allo scopo di ottenere, nei limiti della responsabilità da essi assunta per il pagamento dei debiti sociali, la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti stessi, anche prima che si addivenga

alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo, sentito il collegio dei sindaci, compilano il piano di ripartizione della somma predetta, tra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti fra tutti gli altri soci, per la parte non facilmente esigibile, purchè, nelle società a garanzia limitata, non si eccedano i limiti della somma per cui il socio è responsabile dei debiti sociali. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico.

Art. 24.

(Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente è, a cura dei liquidatori, depositato nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare, per lettera raccomandata, ai liquidatori le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i liquidatori presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei liquidatori, ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto ad impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo ai sensi del comma precedente, i liquidatori possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi liquidatori in calce al piano esecutivo di ripartizione, da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera raccomandata.

Art. 25.

(Art. 23, comma 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

I liquidatori hanno inoltre facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci in danno dei creditori della società, per eludere le responsabilità attinenti alla loro qualità di soci.

Le facoltà di cui agli articoli 23 e 24 ed al comma precedente possono essere esercitate dai liquidatori anche nei riguardi dei soci receduti, esclusi o cedenti, per quanto concerne le operazioni fatte dalla società anteriormente al giorno in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti efficaci o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci.

Art. 26.

(Art. 23, comma 2°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

I creditori dell'azienda in liquidazione non possono esercitare le azioni derivanti dai loro crediti se non contro il liquidatore.

Qualora la liquidazione si chiuda con un concordato, la responsabilità dei soci è contenuta nei limiti del concordato stesso.

Art. 27.

(Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Quando, a giudizio dell'Ispettorato, la liquidazione, prevista nel presente capo, di una « Cassa rurale ed artigiana » non si svolga con regolarità o speditezza, possono disporsi con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato stesso, sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei sindaci.

Le sostituzioni anzidette non implicano mutamento della procedura di liquidazione regolata da questo capo, salvo peraltro quanto è disposto nell'art. 35, comma 2°.

Qualora si tratti di liquidatori nominati dal Tribunale, l'Ispettorato dà comunicazione delle accertate irregolarità o della riscontrata trascuratezza nello svolgimento delle operazioni al pubblico ministero, il quale chiederà al Tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori. In questi casi, entro cinque giorni dalla data del decreto del Tribunale, deve esserne data comunicazione d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale con provvedimento del Capo dell'Ispettorato stesso e con le modalità previste nell'art. 58, lett. b), del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, può disporre la costituzione di un nuovo Collegio dei sindaci in sostituzione di quello nominato dall'assemblea dei soci.

CAPO V.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 28.

(Art. 17, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le « Casse rurali ed artigiane », che raccolgano o non raccolgano depositi, sono soggette alla vigilanza dell'Ispettorato, il quale la esercita in conformità dei poteri concessigli nei riguardi delle aziende di credito in generale, dal R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, salvo quanto è stabilito nel presente Testo unico.

Art. 29.

(Art. 18, legge 6 giugno 1932, n. 656).

La vigilanza dell'Ispettorato è esercitata, normalmente, per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13, per mezzo dell'esame della periodica documentazione rimessa dalle aziende a norma dell'art. 11 n. 2°, e mediante ispezioni.

CAPO VI.

FUSIONI.

Art. 30.

Le « Casse rurali ed artigiane » conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazioni, a norma del titolo VII, capo I, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 31.

Quando in uno stesso Comune funzioni più di una azienda soggetta alle disposizioni del presente Testo unico, l'Ispettorato, previo accertamento dello stato delle attività e delle passività delle singole aziende, può disporre che le assemblee dei soci siano convocate, entro il termine che all'uopo stabilirà, allo scopo di deliberare sulla loro fusione, secondo le modalità che potrà all'uopo fissare.

Gli atti di fusione che hanno luogo, ai sensi del comma precedente, ed il trapasso di beni, attività e passività dipendenti dagli atti stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10, in conformità di quanto dispone l'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 32.

Qualora le assemblee dei soci delle aziende indicate nell'articolo precedente non deliberino, entro il termine stabilito, in conformità della richiesta dell'Ispettorato, questo ha facoltà di disporre la messa in liquidazione, secondo le norme del capo VIII del presente Testo unico, di una o anche di tutte le aziende anzidette e di promuovere eventualmente, in questo secondo caso, la costituzione di una nuova « Cassa rurale ed artigiana ».

CAPO VII

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Art. 33.

(Art. 20, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Nei casi indicati nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del Regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, si può provvedere allo scioglimento degli organi amministrativi delle « Casse rurali ed artigiane » in conformità di quanto dispone lo stesso art. 57.

Allo scioglimento può altresì procedersi, sempre con la osservanza delle formalità prescritte nel predetto art. 57, qualora esso sia richiesto all'Ispettorato, con deliberazione motivata, dagli stessi organi amministrativi delle « Casse rurali ed artigiane » ovvero dall'assemblea generale dei soci.

Art. 34.

L'Amministrazione straordinaria dell'azienda è regolata dalle disposizioni del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

CAPO VIII

LIQUIDAZIONE COATTIVA.

Art. 35.

(Art. 21, comma 2°, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, n. 10°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Oltre che nei casi indicati nel comma 1°, lettera *a*), dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e nell'art. 32 del presente Testo unico, può essere disposta la messa in liquidazione delle « Casse rurali ed artigiane »:

a) quando ricorrano le condizioni previste nell'art. 4, ultimo comma, del presente Testo unico, senza che si sia provveduto all'adempimento dell'obbligo ivi stabilito;

b) quando i soci non abbiano deliberato nel caso previsto nell'art. 12 la reintegrazione del capitale sociale, ovvero, se vi sia stata la deliberazione, non abbiano effettuato i versamenti entro il termine di sei mesi dal giorno in cui la deliberazione stessa è diventata esecutiva;

c) quando, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda non si trovi più in condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

d) su istanza degli organi amministrativi dell'azienda, ovvero dell'assemblea generale dei soci, previa, in ogni caso, motivata deliberazione.

La liquidazione coattiva può essere disposta anche quando l'azienda sia amministrata dai commissari straordinari di cui al capo VII del presente Testo unico ovvero sia in corso la sua liquidazione secondo le norme ordinarie. I commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può anche essere disposta, d'ufficio, in luogo della liquidazione volontaria, allo scopo di rendere più sollecita la liquidazione. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite dalla procedura di liquidazione regolata dal presente capo.

Per la nomina di uno o più commissari liquidatori, del Comitato di sorveglianza, e per tutto quanto si riferisce a detti organi ed alla liquidazione dell'azienda, si osservano le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, salvo quanto è stabilito nelle disposizioni seguenti.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano anche alla liquidazione prevista nel presente capo. Per la compilazione del piano di ripartizione deve essere sentito il Comitato di sorveglianza.

E' parimenti applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 26. Dalla data di pubblicazione del decreto di messa in liquidazione della società, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci da parte dei creditori dell'azienda.

Art. 37.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nel 1° comma dell'articolo precedente, i commissari liquidatori, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci. Dalla data di trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione, il socio, senza il consenso dei commissari liquidatori, non può alienare nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

L'anzidetta facoltà può essere esercitata anche nei riguardi dei soci receduti, esclusi o cedenti, nei limiti stabiliti nell'art. 25, comma 2°.

Il socio a garanzia limitata ha diritto tuttavia di ottenere la cancellazione della trascrizione, qualora versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui egli è obbligato per il pagamento dei debiti sociali, ovvero offra garanzie, ritenute idonee dal liquidatore, per il pronto pagamento della somma stessa.

Art. 38.

(Art. 23, comma 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una « Cassa rurale ed artigiana », si procede, secondo i casi, a norma dell'articolo 68 ovvero dell'art. 69 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e, in mancanza della prova contraria, sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1° e 2°, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio;

b) gli atti ed i contratti commutativi compiuti dal socio, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che gli è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei riguardi del socio a garanzia limitata il quale, entro dieci giorni dal decreto di messa in liquidazione della società, versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui è obbligato per il pagamento dei debiti sociali ovvero offra garanzie, ritenute idonee dal liquidatore, per il pronto pagamento della somma anzidetta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 39.

(Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Per l'inosservanza delle disposizioni del terzo comma dell'art. 3 del presente Testo unico, è applicabile la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000.

La pena pecuniaria è da L. 100 a L. 5000 per la inosservanza:

a) delle norme, in quanto siano applicabili, del titolo V e del titolo VII del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, conformemente al disposto degli articoli 87 e 88 di detto Regio decreto-legge;

b) delle norme di cui agli articoli 3, comma 2° ultima parte, 4, 5, 6, 10, comma 3°, 11, 12, 13, comma 3°, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Testo unico;

c) delle disposizioni dello statuto.

La stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000 si applica qualora, nel termine indicato nell'art. 31 ovvero nel comma 1° dell'art. 49, non sia stata convocata l'assemblea dei soci per procedere alle deliberazioni prevedute negli articoli anzidetti.

Art. 40.

(Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656)
(Articolo unico, n. 13°, legge 25 gennaio 1934, n 186).

Le pene pecuniarie di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, sono comminate ai promotori, amministratori, direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le inadempienze o le infrazioni. Le aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 41.

Quando le trasgressioni siano ripetute, entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura della pena pecuniaria non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio del limite massimo previsto nel secondo comma dell'art. 39.

Art. 42.

Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste nel presente capo si osserva il disposto dell'art. 90 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 43.

(Art. 25, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Le disposizioni della legge 4 giugno 1931, n. 660, tranne il disposto dell'art. 6, sono applicabili anche ai promotori, amministratori, direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori, delle aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico.

Art. 44.

Sono puniti con le pene stabilite nel primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori che contravvengano alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, per quanto concerne le obbligazioni e gli atti di compravendita con l'azienda che i medesimi amministrano o dirigono o sorvegliano.

Alle stesse pene sono soggetti gli amministratori i quali violino il disposto del comma 2° dell'art. 10 del presente Testo unico ovvero contraggano obbligazioni con l'azienda senza l'osservanza di quanto è prescritto nel comma terzo del medesimo art. 10.

Art. 45.

La denunzia all'Autorità giudiziaria dei reati previsti nei due precedenti articoli può essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

CAPO X

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 46.

(Art. 26, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Si applicano alle « Casse rurali ed artigiane », in quanto siano compatibili con quelle del presente Testo unico, le disposizioni del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, anche se non espressamente richiamate.

E' altresì applicabile alle predette aziende il disposto dell'art. 21 del R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287.

Il trattamento tributario di cui al citato art. 21 s'intende limitato alle sole operazioni di credito agrario ai sensi di legge.

Per gli atti riguardanti tali operazioni, le « Casse rurali ed artigiane » godono il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 47.

(Art. 30, legge 6 giugno 1932, n 656).

Qualora in uno stesso Comune esista una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una « Cassa rurale ed artigiana », con decreto del Capo del Governo, su proposta del Capo dell'Ispettorato, sentito il Comitato dei Ministri, può essere disposto che la prima cessi di funzionare.

In tal caso, il patrimonio della Cassa comunale è dato in gestione all'Istituto speciale di credito agrario competente per zona, che ne assegna i tre quarti alla « Cassa rurale ed artigiana » a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in trenta anni.

Eguali anticipazioni possono essere accordate, per disposizione dell'Ispettorato, sul patrimonio di Casse comunali di credito agrario già passate in gestione al competente Istituto speciale di credito agrario, a favore delle « Casse rurali ed artigiane » che esistano o si costituiscano nei Comuni dove già operavano le Casse comunali predette.

Art. 48.

(Art. 28, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, n. 16°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, primo e secondo comma, non si applicano alle aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico, costituite anteriormente al 7 luglio 1932, data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656.

È in facoltà delle Casse rurali costituite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto di trasformarsi in società cooperative a garanzia limitata; ma in ogni caso resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le operazioni sociali compiute prima che siano eseguite le prescritte formalità per la trascrizione e la pubblicazione dell'atto di trasformazione della società.

Art. 49.

(Art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540).

Le aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico, devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo, uniformare i rispettivi statuti sociali alle anzidette disposizioni. Ai fini di tali modifiche statutarie, le assemblee dei soci, in seconda convocazione, possono deliberare validamente con la presenza della metà dei soci iscritti, salvo che gli statuti non richiedano la presenza di un minor numero di soci.

Rimane ferma la data del 30 giugno 1938 stabilita nel penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540, quale termine massimo per la graduale estinzione dei rapporti, delle operazioni e dei depositi di cui all'art. 19 del presente Testo unico, eventualmente in essere con Istituti od Enti non autorizzati a norma dello stesso articolo.

Art. 50.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sarà provveduto dall'Ispettorato alle nomine del sindaco effettivo e del sindaco supplente, ai sensi del primo comma dell'articolo 13.

Il revisore effettivo e il revisore supplente di cui al R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540, restano in carica presso l'azienda fino a quando non sia provveduto a norma del comma precedente, conservando unicamente le funzioni di membri del Collegio sindacale ed assumendo le particolari attribuzioni previste, per i sindaci di nomina dell'Ispettorato, nei commi secondo e terzo dell'art. 13. Nelle votazioni, in caso di parità, hanno voto prevalente.

Il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina dell'Ispettorato, nella prima applicazione del presente Testo unico, sostituiscono di diritto il sindaco effettivo e il sindaco supplente di nomina dell'assemblea dei soci, meno anziani di carica o, in mancanza, meno anziani di età.

Il sindaco effettivo e il sindaco supplente uscenti restano responsabili, a norma di legge, per quanto si attiene al periodo di tempo in cui hanno esplicato il mandato.

Art. 51.

Con provvedimento del Capo dell'Ispettorato sarà provveduto alla trasformazione, ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente Testo unico, delle amministrazioni straordinarie rette da commissari governativi in base all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, ed ancora in corso.

Art. 52.

(Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656).
(Articolo unico, n. 13°, legge 25 gennaio 1934, n. 186).

Gli articoli 40, 43 e 44, primo comma, del presente Testo unico sono applicabili anche ai commissari governativi di cui all'articolo precedente.

Art. 53.

Dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico cessano di avere applicazione le leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186, nonchè il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540.

Art. 54.

(Art. 32, legge 6 giugno 1932, n. 656).

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentiti il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e il Comitato tecnico corporativo del credito, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente Testo unico, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 ottobre 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa Monte S. Giuliano di Erice (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa agraria cooperativa Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa agraria cooperativa Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1937-XV.

Restituzione della tassa di scambio su alcuni prodotti lanieri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire la restituzione della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206 col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie e i prodotti tessili;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, concernente aumento delle aliquote di tassa di scambio per la lana ed i prodotti di lana;

Visti i decreti Ministeriali 5 maggio 1932, n. 38115, e 6 giugno 1936, n. 71634, contenente norme per la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1936, n. 77426, che proroga fino al 31 dicembre 1937 lo speciale trattamento di cui sopra;

Riconosciuta altresì l'opportunità di estendere il trattamento suindicato ai feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta di cui alla voce 224 della vigente tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1937 e fino al 31 dicembre 1937 ai prodotti dell'industria laniera denominati feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta e compresi nella voce 224 della vigente tariffa dei dazi doganali, è consentita, in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi la restituzione della tassa di scambio corrisposta ai sensi di legge per i passaggi nel Regno, nella seguente misura:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di avere corrisposta per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio dell'8 per cento a norma dell'art. 1, n. 3, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, in ragione di L. 4 per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio dell'8 per cento a norma dell'art. 1, n. 3, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434; in ragione di L. 1,30 per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Art. 2.

Ai prodotti dell'industria laniera indicati nel precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme e condizioni contenute nel decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1937-XV.

Determinazione dei contingenti di carburanti e lubrificanti ammessi in esenzione da tributi per il funzionamento degli aeromobili impiegati per l'attività di volo dai piloti turisti nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, che reca agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La franchigia consentita dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, a favore dei piloti turisti nazionali, per i carburanti ed i lubrificanti da essi consumati nella loro attività di volo, è stabilita nei seguenti limiti di quantità:

Per il periodo dal 27 maggio 1937 al 30 giugno successivo:
benzina, quintali trecento;
benzolo, quintali trenta;
oli minerali lubrificanti, quintali, trenta.

Per il periodo dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938:
benzina, quintali 3000;
benzolo, quintali 300;
oli minerali lubrificanti, quintali 300.

La ripartizione dei detti contingenti sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Per la concessione delle agevolezze di che all'articolo precedente, nonchè per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego nell'uso agevolato dei carburanti e lubrificanti ammessi in franchigia saranno applicate le norme di cui agli articoli 24 e seguenti del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936, successivamente modificato, per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 352.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
Valle.

(3491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 1° ottobre 1937-XV è stato concesso l'exequatur al sig. J. Dixon Edwards, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3458)

In data 1° ottobre 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Walter W. Orebaugh, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(3459)

In data 1° ottobre 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Gordon H. Mattison, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3460)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonchè distruzione di titoli al portatore.

Si notifica che il 2 novembre 1937-XVI, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Torino ».*

Estrazione a sorte di:

n. 340 titoli di una obbligazione
n. 1010 titoli di cinque obbligazioni
n. 990 titoli di dieci obbligazioni

e così in totale n 2340 titoli per n. 15290 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 7.645.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Trieste ».*

Estrazione a sorte di:

n. 130 titoli di una obbligazione
n. 65 titoli di cinque obbligazioni
n. 135 titoli di dieci obbligazioni
n. 44 titoli di 25 obbligazioni

e così in totale n. 374 titoli per n. 2905, obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 1.452.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di n. 240 titoli decupli rappresentanti 2400 obbligazioni di L. 500 ciascuna e così in complesso un capitale nominale di L. 1.200.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di n. 100 titoli decupli rappresentanti 1000 obbligazioni di L. 500 cadauna e così in totale un capitale nominale di L. 500.000.

e) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937-XV.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(3492)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa Monte San Giuliano di Erice (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Dispone:

L'avv. cav. uff. Giacomo Pappalardo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) ed i sigg. rag. Angelo Calamia, avv. Giuseppe Messina e dott. Giovanni Mercadante sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3467)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 26 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Patriarca S. Giuseppe » di Godrano (Palermo), in liquidazione, il signor Pietro Inguì fu Pietro è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3443)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mordano (Bologna).

Nella seduta tenuta il 29 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mordano (Bologna), l'avv. Enrico Ghezzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3444)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Prada (Ravenna), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 29 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Prada in liquidazione (Ravenna), il rag. Giuseppe Corbara è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3445)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Menna », in liquidazione, di Vitulano (Benevento).

Nella seduta tenuta il 26 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Menna », in liquidazione, di Vitulano (Benevento), il sig. Annibale Del Basso è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3473)

CONCORSI

GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Concorso per il posto di capo della Sezione di idrobiologia applicata alla pesca dell'Istituto di biologia di Rodi.

IL GOVERNATORE CIVILE E MILITARE
DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per il posto di capo della Sezione di idrobiologia applicata alla pesca dell'Istituto di biologia di Rodi, istituito ai sensi della Convenzione 11 settembre 1933-XI.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso coloro che sono muniti della laurea in scienze naturali o della laurea in chimica, conseguita da almeno un biennio, nelle Regie università.

Le domande di ammissione al concorso, indicanti nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita e domicilio del concorrente, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al

Regio Governo delle Isole italiane dell'Egeo, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dall'ufficio postale del Governo predetto, e non saranno ammessi al concorso i candidati, le istanze dei quali pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato non ha superato il quarantesimo anno di età alla data del presente bando, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti relative ai combattenti, ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra, agli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 e agli invalidi per la causa fascista, nonchè a tutti coloro che alla data del presente bando si trovano in servizio presso Istituti di biologia marina o similari, statali o parastatali;

b) diploma originale o copia autenticata da notaio del titolo di studio richiesto;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti civili e politici;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

e) certificato generale penale legalizzato;

f) certificato medico legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria comunale, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15;

g) documento comprovante che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, recante l'annotazione delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune dove sono domiciliati e dove hanno la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) estratto delle votazioni conseguite negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia nella quale il candidato ha domicilio attestante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione;

m) ogni altro documento che il concorrente crederà opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè un riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e della attività esplicata nel campo della chimica o della biologia;

n) un elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le pubblicazioni a stampa.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, e quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ma sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero comunque al R. Governo delle Isole italiane dell'Egeo non corredate di tutti i documenti prescritti, anche se nella domanda venga fatta espressa riserva di presentazione dei documenti mancanti.

Art. 4.

Al capo della Sezione di idrobiologia dell'Istituto di biologia di Rodi è assegnato uno stipendio di lire 18.000 annue, al lordo di imposte di R. M. e complementare.

Il capo della Sezione di idrobiologia dell'Istituto di biologia di Rodi verrà assunto mediante apposito contratto di impiego privato della durata di anni quattro, e l'assunzione in via definitiva non potrà essere fatta se non dopo un periodo di prova della durata massima di mesi sei.

Art. 5.

Nel concorso saranno osservate le disposizioni di favore per gli invalidi e mutilati per la causa nazionale, ex combattenti, orfani di guerra e orfani dei caduti per la causa nazionale, per i feriti per la causa stessa e per gli appartenenti ai Fasci di combattimento senza interruzione di data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che siano anche in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di tre membri dei quali uno designato dal Regio Governo delle Isole italiane dell'Egeo, uno dal Regio Comitato talassografico e uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà prendere domicilio a Rodi e occupare il posto entro 15 giorni dalla data di comunicazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Roma, addì 1° settembre 1937 Anno XV

Il Governatore: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3490)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.